R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

## TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA (¹)

(¹) L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo titolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

## **CAPO III**

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

## **SEZIONE III**

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE

**612** bis. (¹) (²) Atti persecutori. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (³) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

- (¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
- (²) Si veda l'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, di cui si riporta il testo:
- «8. (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
- «2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
- «3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612 bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
- «4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

A norma dell'art. İ 1 del medesimo decreto le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(3) Le parole: «a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «a cinque anni» dall'art. 1 bis, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94.

## Note procedurali:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: primo e secondo comma, a querela della persona offesa (336 c.p.p.); terzo comma, ipotesi di danno commesso: nei confronti di un minore; di persona con disabilità; quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; quando il delitto è commesso da soggetto ammonito; d'ufficio (50 c.p.p.).